



**Un quesito su plurimi trasporti con più formulari
recanti dati incompleti o inesatti**

Risponde la Dott.ssa Stefania Pallotta

DOCUMENTI
INformazione

2009

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda:

Ad un operatore che commette più volte l'illecito di incompleta compilazione di più formulari in un periodo ristretto può essere applicato il c.d. cumulo giuridico della sanzione (art. 8 legge n. 689/1981), anziché la sanzione per il numero di violazioni commesse? Se sì, la sanzione amministrativa di riferimento può essere quella prevista per le aziende con numero di dipendenti inferiore a 15, ove ricorra?

Risposta (a cura della dott.ssa Stefania Pallotta):

Si ritiene che i plurimi trasporti con più formulari recanti dati incompleti o inesatti non integrino un'ipotesi di concorso formale di illeciti amministrativi di cui all'art. 8, 1° comma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

In base a tale norma, il concorso formale di violazioni amministrative ricorre nella diversa ipotesi in cui con una sola azione od omissione il trasgressore realizzi più violazioni, della medesima o di diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative. Estendendo anche agli illeciti amministrativi la disciplina dettata per il concorso formale di reati dall'art. 81 c.p. come modificato dalla legge n. 220/1974, l'art. 8, 1° comma riserva al concorso formale di illeciti il trattamento sanzionatorio del cosiddetto cumulo giuridico delle sanzioni, ovvero la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. Si tratta di un regime sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale delle sanzioni previste per i singoli illeciti, che trova il suo fondamento nella supposta minore pericolosità sociale di chi viola più norme (o viola più volte la stessa norma) con una sola azione o omissione. Tuttavia, questo regime sanzionatorio più favorevole al trasgressore non appare applicabile nel caso della pluralità di trasporti di rifiuti non pericolosi senza formulario o con formulario incompleto/inesatto. Infatti, nell'ipotesi considerata difetta il principale presupposto per l'applicazione dell'art. 8, 1° comma della legge n. 689/1981, ossia che l'unicità dell'azione od omissione: in realtà, siamo in presenza di una pluralità di azioni di trasporto, poiché risultano più distinti viaggi, ciascuno avente ad oggetto un carico di rifiuti caratterizzato da una propria origine/tipologia/quantità, proveniente da un produttore/detentore, diretto ad un impianto di destinazione, in una

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

specificata data e con un determinato percorso d'instradamento. Le azioni di trasporto sono molteplici sia in senso naturalistico (sussistono infatti distinte condotte di trasporto di rifiuti), sia nella prospettiva della fattispecie punitiva (che sanziona il singolo trasporto sprovvisto del rispettivo documento di accompagnamento o corredata da formulario irregolare). Nell'ipotesi prospettata nella domanda sussiste un concorso materiale di illeciti, con conseguente applicazione del cumulo materiale delle sanzioni, rappresentato dalla somma algebrica delle sanzioni previste per le singole violazioni.

Né assume rilievo la circostanza che gli illeciti siano commessi "in un periodo ristretto", come enunciato nel quesito. Infatti, alle violazioni amministrative relative al formulario è in via generale preclusa l'applicazione della disciplina della continuazione degli illeciti. A differenza dalla disciplina penalistica, nel sistema della legge 24 novembre 1981, n. 689 la continuazione non è un istituto generale, ma rileva soltanto in materia di assistenza e previdenza obbligatorie (commi 2° e 3° dell'art. 8 della legge n. 689/1981, introdotti del decreto legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito con modifiche nella legge 31 gennaio 1986, n. 11). Né questo regime di favore può essere esteso in via analogica a materie diverse da quelle in essi espressamente considerate, poiché tali disposizioni integrano norme eccezionali come tali non applicabili analogicamente (art. 14 disposizioni sulla legge in generale).

Stefania Pallotta

Pubblicato il 22 febbraio 2009

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI **2009**
INformazione

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.